

La formazione del giurista

Più pazzo di Labeone

di Roberto Weigmann

Aldo Schiavone

IUS

L'INVENZIONE DEL DIRITTO
IN OCCIDENTEpp. XVI-522, € 40,00,
Einaudi, Torino 2005

Il libro reca un sottotitolo ambizioso: l'invenzione del diritto in Occidente. Per noi diritto è anche quello pubblico, che regola le forme di governo e l'organizzazione dello stato e delle altre comunità. Al riguardo i concetti e le analisi ci derivano anzitutto dalla Grecia classica, in parte anche da Roma. Di questa eredità non si occupa però il volume. Il suo scopo è quello di comprendere come si sia formato l'abito mentale del giurista, inteso come specialista che indaga la disciplina insita nel tessuto sociale ed è in



grado, con i suoi responsi, di estrarne la soluzione che risolve le controversie nei casi concreti e multiformi della vita comune. Nei primordi la sua autorevolezza affonda le radici del sacro, le forme sono quelle rigide del rito e il potere civile finisce così col saldarsi alla religione dell'urbe. Ma in seguito, in conseguenza delle lotte sociali fra patriziato e plebe, degli scambi commerciali nel Mediterraneo e del razionalismo ellenistico con cui Roma nella sua espansione entra in contatto, il diritto perde gradualmente la sua segretezza, le leggi vengono raccolte ed incise sulle dodici tavole o tratte dalle consuetudini mercantili conosciute e soprattutto incominciano a delinearci le prime figure di personaggi, i quali all'attività politica ed al corso degli onori nelle magistrature cittadine uniscono una conoscenza profonda dei rituali e delle regole entro cui si svolgono i rapporti fra i privati e li trascrivono in trattazioni apposite.

Di questo assiduo lavoro che impegna gli ultimi due secoli della repubblica e poi, in forme nuove, i primi duecento e cinquant'anni del principato, da Augusto ai Severi, ci sono rimaste testimonianze storiche e letterarie disparate, ma pochi spezzoni delle opere originali. Per i giuristi più antichi i riferimenti sono quasi sempre indiretti, nel senso che talune loro opinioni sono riportate e discusse da scrittori successivi. La nostra fonte principale resta il monumentale Digesto, fatto compilare da Giustiniano nei tre anni fra il 530 ed il 533 d.C.: un'antologia di oltre 9000 frammenti, emendati ed estratti, per togliere ripetizioni e contrasti e per adattarli ai mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti, dai libri di una quarantina di giurisperiti che illustrarono il periodo aureo di quella esperienza sapienziale.

Delle tessere che compongono il grandioso mosaico ordinato dall'imperatore bizantino, un terzo proveniente da Ulpiano, un altro terzo da Paolo, Papiniano, Gaio e Modestino, circa 2500 da sette scrittori del principato (Cervidio Scevola, Pomponio, Giuliano, Marciano, Africano, Giavoleno e Marcello) e le restanti 550 da ben altri ventisette giuristi.

Per quindici secoli Giustiniano è rimasto come l'emblema del legislatore, un termine tuttora usato nel lessico giuridico per individuare simbolicamente i complessi procedimenti con

cui gli stati parlamentari, da un lato vincolati in più vaste unioni come quella europea e dall'altro quasi smembrati dalle istanze regionalistiche, attualmente dettano le loro leggi. Ma è proprio grazie all'elaborazione, caratteristica della civiltà romana, di un sapere tecnico, fonda-

to sull'analisi dei problemi e sul ragionamento, che un simile complesso di istituti e di norme ha potuto perpetuarsi, rispettato dai sovrani e dai sudditi, fino alle codificazioni moderne ed ancora oltre. I passi degli antichi giuristi conservano una freschezza impressionante di immagini, prontamente inquadrata dagli interpreti nelle categorie ordinarie per trarne con secchi ragionamenti una risposta: taluni di essi sono tradotti nel libro e sotto gli occhi ci scorrono incidenti stradali di carri trainati sulla erta china del Campidoglio e navi che solcano i mari ed approdano sulle rive del Tevere.

Dalla lettura del Digesto chi studia il diritto è portato qua e là come il giovane allievo di medicina che percorre le corsie degli ospedali: ogni malato, con i suoi sintomi, è un caso a sé, ma il merito del sapere del medico o della giurisprudenza consiste proprio nell'ordinare i casi simili in serie omogenee cui applicare una medesima terapia, con gli adattamenti di volta in volta necessari. Se oggi questa scuola secolare di lettura e commento dei passi ha perso efficacia, una parte di responsabilità la portano gli studiosi della materia i quali, in un mondo che non parla più latino, soltanto adesso si preoccupano di fornire le prime traduzioni nelle lingue parlate in Europa, in questo persino anticipati da paesi emergenti come la Cina.

La perdita di centralità del *Corpus iuris* giustiniano nell'educazione del giurista moderno, che ormai lo trascura per inseguire il mutevole diritto vigente, ha un vantaggio per lo storico: quello di sollecitarlo ad indagare come il pensiero giuridico romano sia venuto stratificandosi nei secoli. A questo genere di studi si stanno dedican-

do i romanisti negli ultimi decenni e in questa direzione un merito lo ha senz'altro, fra gli altri, Schiavone. Al nostro autore però non interessa tanto illustrarci il sistema, per noi claudicante, con cui i passi vennero ordinati nel Digesto, sebbene forse proprio la debolezza dell'inquadramento generale è ciò che distingue la compilazione bizantina delle codificazioni moderne (si pensi all'importanza di trattatisti come Domat e Pothier che consentirono ai redattori napoleonici di distribuire con chiarezza le norme civili in un ordine razionale). Piuttosto l'indagine cerca di ricostruire come vennero formandosi, da singole figure rilevanti anche sul piano processuale, taluni schemi più generali quali il contratto o l'atto illecito. Ma lo sforzo è diretto altresì a comprendere come fossero stati costruiti le trattazioni e i commenti più rinomati, imperniati su regole (ossia massime giurisprudenziali) e rubriche. Si tratta spesso di ricostruzioni congeturali condotte con efficace virtuosismo. E, fra i grandi personaggi, al lettore non risulta chiaro perché i ritratti di taluni fra i più celebri e rispettati manchinò o siano in formato piccolissimo.

In questa galleria un posto centrale tocca a due figure illustri. Da un lato si erge Cicerone, il quale non fu dagli antichi reputato come importante giurista, bensì come oratore e filosofo, tanto che fra le sue opere non ci è pervenuto lo scritto che dell'ordinamento auspicava una riforma. Tuttavia, egli non solo è per noi una fonte preziosa di notizie sulla giurisprudenza dell'età repubblicana, ma ci appare anche come il portatore di una tradizione, legata allo stoicismo e ad al-

tre correnti ellenistiche, che si sforzava di uscire dal pomerio cittadino per fondare il diritto e con esso l'egemonia romana su più generali esigenze dell'umanità. Queste idee, ormai avvolte in un disegno di provvidenza divina cristiana, si riflettono a distanza di secoli nel ruolo assegnato da Giustiniano al potere imperiale e si perpetuano, per suo tramite, lungo tutto il medioevo.

Dall'altro lato, sta la figura di un caposcuola, Labeone, che seppe difendere con fierezza gli ideali libertari e repubblicani durante il principato augusteo ed al cui formidabile razionalismo siamo debitori di una prima definizione generale di contratto, caratterizzato a suo dire dalla presenza di obbligazioni a carico di entrambe le parti e dalla quale, con affinamenti successivi, si sarebbe arrivati allo scambio di reciproche prestazioni. A questo giurista Concetto Marchesi dedicò pagine interessanti nel secondo volume della sua *Storia della letteratura latina* (8ª ed., 1960), analizzando un'inquietante testimonianza di Orazio (*Sat. I, 3, vv. 78-79*) contro coloro che, in nome della purezza dei principi e della intrinseca gravità di ogni infrazione, dimenticano che il diritto è posto per l'utilità sociale e deve essere equamente graduato alla rilevanza di ogni episodio: "Se un tale condanna alla crocifissione un servo reo di avere assaggiato gli avanzi della tavola, costui tra gente di senno sarà ritenuto più pazzo di Labeone". È strano che i nostri romanisti, preoccupati di valorizzare anche i minimi indizi, non si facciano carico di questi versi così ingombranti che ci introducono direttamente negli apprezzamenti e nel modo di pensare del cenacolo di Mecenate.

Il libro di Schiavone presuppone lettori colti ed attenti, che abbiano anche la pazienza di girare ogni volta le pagine, per cercare le note, tutte ammassate in fondo al volume. Un tempo la Biblioteca di cultura storica condivideva l'eleganza tipografica e la precisione redazionale, nell'impaginare ma anche nel correggere le bozze, della gloriosa casa editrice Einaudi: oggi si rinvengono inversioni nelle note (32 e 33 nel capitolo quarto; pp. 50 s., 410), tre volte storpiato il nome di Niebuhr (pp. 19, 43), inesattezze nelle traduzioni dal latino (pp. 148, 290). Resta anche il rammarico che la collocazione editoriale, aperta ad un pubblico più vasto di lettori, non abbia indotto l'autore ad un taglio più divulgativo, pur nella correttezza filologica: così ai più, che in casa non hanno sotto mano le opere di Festo, resterà inappagata la curiosità di sapere, fra le altre cose, qual fosse la rigorosa gerarchia del primitivo "Septimontium" nel ricordo del nostro Labeone (pp. 49, 409). Altre volte il lettore scrupoloso è più fortunato: se (a p. 75) non conosce "le vicende connesse al plebiscito Ogulnio", ma ha fede e memoria, troverà (a p. 100) un opportuno chiarimento.

Piccole pecche, tuttavia, in un'opera che è il frutto maturo di studi sedimentati, severi, sensibili alle novità e alle mode culturali; che è anche scritta con eleganza e che quindi, in definitiva, appassiona il lettore e ridesta in qualche canuto studioso di diritto positivo il piacere di ritornare ad indagare come sia venuta formandosi la mentalità del moderno giurista.

R. Weigmann è professore di diritto commerciale all'Università di Torino

